

SEMINARIO SULLE ULTIME NOVITÀ SULLA NORMATIVA DEI LAVORI PUBBLICI

RELAZIONI:

Prof. Avv. Paolo Provenzano

LA LEGISLAZIONE DEGLI APPALTI NELL'EPOCA DEL PNRR

Avv. Luca Griselli

PARI OPPORTUNITA' E INCLUSIONE LAVORATIVA NEI CONTRATTI PUBBLICI

Avv. Marco Salina

IL SUBAPPALTO E LA REVISIONE DEI PREZZI

Saluti e interventi

Prof. Leoluca Orlando (ANCI Sicilia)

Avv. Massimiliano Miconi (ANCE Palermo)

Prof. Vincenzo Di Dio (Ordine Ingegneri Palermo)

Arch. Walter Parlato (Ordine Architetti Palermo)

Avv. Antonello Armetta (Ordine degli Avvocati Palermo)

IN COLLABORAZIONE CON



La normativa sugli appalti pubblici è, da sempre, in Italia, un cantiere in continua evoluzione, ma negli ultimi mesi, complice anche la necessità di realizzare ambiziosi traguardi stabiliti dal PNRR, tale fenomeno si è ulteriormente acuito. Dopo le già consistenti modifiche portate dal decreto semplificazioni e dal semplificazioni-bis, molte altre ne sono seguite per effetto della legge europea 2019-20, della legge di stabilità, del decreto milleproroghe e del decreto sostegni-ter. Le novità riguardano sia la fase di affidamento del contratto che quella esecutiva. Solo per fare alcuni esempi, sono stati introdotti nuovi fondi per gli affidamenti diretti, nuove cause di esclusione, nuovi criteri premiali per l'aggiudicazione ed una serie di strumenti volti ad accelerare la conclusione dei contratti. Relativamente alla fase esecutiva, modifiche significative sono state introdotte riguardo la disciplina del subappalto, l'istituto del collegio consultivo tecnico, i tempi dei pagamenti e l'adeguamento del valore dei contratti agli eccezionali aumenti dei costi che si sono registrati nell'ultimo anno. Il quadro che ne risulta è quanto mai articolato, considerando, altresì, che il codice dei contratti pubblici non è più l'unica fonte normativa a cui fare riferimento e che talune novità operano solo temporaneamente e in regime di deroga. Il seminario si propone di analizzare, con un taglio sintetico ed operativo, le modifiche più significative per fornire agli operatori economici, anche con l'ausilio di slides esplicative, una bussola utile per districarsi in questa intricata serie di riforme.

**È POSSIBILE SEGUIRE ON LINE IL SEMINARIO SU ZOOM AL LINK SUL SITO DI ANCE PALERMO
SONO PREVISTI CREDITI FORMATIVI PER GLI ARCHITETTI**

**Lunedì 9 Maggio 2022 ore 9:30
Sala Conferenze Ance Palermo
Foro Umberto Primo, 21 - Palermo**

**SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: ANCEPALERMO - FORO UMBERTO PRIMO 21- PALERMO
TEL.: 091 6252282 EMAIL: segreteria@ancepalermo.it www.ancepalermo.it**

Gli atti fondamentali dell'UE per uscire dalla crisi Covid-19



1) Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10.02.21

E' indicato come *“uno strumento di sostegno tecnico”* (art.1) ed ha come obiettivo specifico quello di *“preparare, modificare, attuare e rivedere i piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241”* (art.4, paragrafo 1, lett. b)).

A norma del regolamento (UE) 2021/240 gli Stati membri che desiderano ricevere il sostegno tecnico possono presentare una richiesta alla Commissione con riferimento, tra le altre possibilità, *“alla preparazione, alla modifica e alla revisione di piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241 e alla relativa attuazione da parte degli Stati membri”* (art.9, par.2, lett.d).

2) Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.02.21

E' l'atto più importante tra gli atti fondamentali approvati dall'UE per il superamento della crisi Covid-19 ed *“istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza”*. Contiene le norme euro-unitarie (complessivamente definite *“dispositivo”*) che vanno a disciplinare il settore e stabilisce gli obiettivi dello stesso *dispositivo*, il suo finanziamento, le forme di finanziamento erogabili e le regole di erogazione di tale finanziamento (art.1).

Con 672,5 miliardi di euro (360 in prestiti e 312,5 in sovvenzioni) da distribuire ai 27 paesi dell'UE tra il 2021 e il 2026, il dispositivo per la ripresa e la resilienza rappresenta il più importante strumento previsto nell'ambito di *Next Generation EU* (quasi il 90% della dotazione totale).


3) Comunicazione della Commissione UE del 12.02.21

Ha ad oggetto gli *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*.

*

La strategia degli atti fondamentali dell'UE è così sintetizzata nel *considerando* n.3 del Reg. 2021/240: *«L'epidemia di Covid-19 all'inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche e sociali per gli anni a venire nell'Unione e nel mondo. Nell'Unione sono emerse nuove priorità, legate alla crisi, incentrate in particolare sulla ripresa e la resilienza. Tali priorità richiedono una risposta urgente e coordinata da parte dell'Unione per far fronte alle conseguenze economiche, sociali e sanitarie per gli Stati membri e per attenuare le ricadute sociali ed economiche»*.

Gli atti adottati a livello nazionale per uscire dalla crisi Covid-19



1) PNRR

Si tratta del Piano presentato dal Governo italiano alla Commissione Europea ai sensi degli artt.18 e ss. del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di poter usufruire delle opportunità economiche del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza

2) PNC

Si tratta del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'art.1 D.L. 6 maggio 2021 n.59, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR

*

Il PNRR presenta una notevole quantità di investimenti pubblici, di cui ben 191,5 miliardi di euro finanziati con il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e per 30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare istituito con il D.L. 6 maggio 2021 n.59 a valere sullo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2021. Il totale dei fondi previsti ammonta a di 222,1 miliardi

Il PNRR quale piano di Riforme

Il PNRR è innanzitutto un piano di riforme. Le linee di investimento devono essere accompagnate da una strategia di riforme orientata a migliorare le condizioni regolatorie e ordinamentali di contesto e ad incrementare stabilmente l'equità, l'efficienza e la competitività del Paese. In questo senso le riforme devono considerarsi, allo stesso tempo, parte integrante dei piani nazionali e catalizzatori della loro attuazione.

A questo fine sono previste tre tipologie di azioni: le riforme orizzontali, le riforme abilitanti e le riforme settoriali.

Le **riforme orizzontali**, o di contesto, consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, idonee a migliorare l'equità, l'efficienza e la competitività e, con esse, il clima economico del Paese. Il Piano ne individua due: la riforma della pubblica amministrazione e la riforma del sistema giudiziario.

Alla categoria delle misure di contesto appartengono anche le **riforme abilitanti**, cioè gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano e in generale a rimuovere gli ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali che condizionano le attività economiche e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese. Tra questi ultimi interventi, si annoverano le **misure di semplificazione e razionalizzazione della legislazione** e quelle per la promozione della concorrenza.

Da ultimo le **riforme settoriali** sono innovazioni normative relative a specifici ambiti di intervento o attività economiche, destinate a introdurre regimi regolatori e procedurali più efficienti nei rispettivi ambiti settoriali (ad esempio le procedure per l'approvazione di progetti su fonti rinnovabili, o la normativa di sicurezza per l'utilizzo dell'idrogeno, la legge quadro sulla disabilità, la riforma della non autosufficienza, il Piano strategico per la lotta al lavoro sommerso, i servizi sanitari di prossimità).

Le Riforme abilitanti: semplificazione e razionalizzazione della legislazione

L'eccesso di leggi e la loro scarsa chiarezza ostacolano la vita dei cittadini e frenano le iniziative economiche. La semplificazione della legislazione è intervento riformatore essenziale per favorire la crescita del Paese.

Negli ultimi decenni in Italia sono state sperimentate politiche di semplificazione normativa, che hanno avuto effetti solo parziali in termini di rimozione di vincoli e oneri, per due ordini di ragioni:

- il progressivo impoverimento di risorse finanziarie, umane e strumentali che ha indebolito la capacità amministrativa della PA
- l'adozione di misure di semplificazione legislativa non accompagnate dai necessari interventi di carattere organizzativo

Il PNRR offre l'opportunità di superare i limiti fino ad oggi incontrati nell'azione di semplificazione normativa, agendo contestualmente sul versante dell'organizzazione e della digitalizzazione della PA con il necessario sforzo di investimento.

Le riforme di semplificazione e razionalizzazione della legislazione previste dal PNRR potranno contribuire alla realizzazione degli investimenti e delle riforme, entro i tempi e con le modalità previsti dal Piano e ad innovare l'ordinamento a regime.

La semplificazione della normativa sugli appalti pubblici prevista dal PNRR

1/3

Obiettivo

La semplificazione delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni è obiettivo essenziale per l'efficiente realizzazione delle infrastrutture e per il rilancio dell'attività edilizia: entrambi aspetti essenziali per la ripresa a seguito della diffusione del contagio da Covid-19.

Tale semplificazione deve avere ad oggetto non solo la fase di affidamento, ma anche quelle di pianificazione, programmazione e progettazione.

La semplificazione della normativa sugli appalti pubblici prevista dal PNRR

2/3

Modalità di attuazione: Misure urgenti

In via di urgenza è introdotta una normativa speciale sui contratti pubblici che rafforzi le semplificazioni già varate con il decreto-legge n. 76/20 e ne proroghi l'efficacia fino al 2023.

Le misure urgenti sono adottate con decreto-legge da approvare entro maggio 2021

La semplificazione della normativa sugli appalti pubblici prevista dal PNRR

3/3

Modalità di attuazione: Misure a regime

La complessità del vigente codice dei contratti pubblici ha causato diverse difficoltà attuative. La riforma prevista si concreta nel recepire le norme delle tre direttive UE (2014/23, 24 e 25), integrandole esclusivamente nelle parti che non siano *self executing* e ordinandole in una nuova disciplina più snella rispetto a quella vigente, che riduca al massimo le regole che vanno oltre quelle richieste dalla normativa europea, anche sulla base di una comparazione con la normativa adottata in altri Stati membri dell'Unione europea. Da tenere in particolare considerazione – per la loro rilevanza sul piano della semplificazione – le discipline adottate in Germania e nel Regno Unito.

Per l'adozione di tali Misure il PNRR prevede di intervenire con legge delega e decreti attuativi.

Il testo base della legge delega è stato approvato in data 30 giugno 2021 e il 21 luglio ha cominciato il suo percorso parlamentare in Senato per approdare nel successivo mese di settembre in Commissione Lavori pubblici dove è iniziata la discussione

Il D.L. 77/21 quale attuazione delle «Misure urgenti» previste dal PNRR

Il D.L. 77/21, rubricato *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, contiene disposizioni di vario genere nell’ambito dell’attuazione del PNRR.

Il decreto, poi, è stato convertito con modificazioni dalla legge 29.07.21, n. 108, che a sua volta ha introdotto importanti modifiche.

La materia dei contratti pubblici ha trovato la sua disciplina nel titolo IV, in 19 articoli e specificamente dal 47 al 56-quater.

In parte si tratta di disciplina innovativa; in altra parte di proroga di disposizioni previgenti di carattere emergenziale, prime fra tutte quelle del D.L. 76/20 (decreto semplificazioni) e del D.L. 32/19 (sblocca cantieri).

Perimetro applicativo delle nuove norme e obbligo di esplicitazione nei documenti di gara

I moduli generali previsti dal Codice dei Contratti pubblici e quelli derogatori introdotti dal D.L. 76/20 possono essere alimentati dalle amministrazioni con risorse proprie o con risorse derivanti dai particolari canali di finanziamento dell'Unione europea: nel primo caso non si innestano nella procedura le regole specifiche introdotte dal D.L. 77/21, nel secondo devono invece essere applicate.

L'esistenza di un regime differenziato a seconda dell'utilizzo o meno di risorse PNRR e PNC, comporta per ciascuna stazione appaltante l'obbligo di evidenziare il quadro applicativo generale o speciale, al fine di consentire l'individuazione delle regole funzionali della procedura agli operatori economici concorrenti. Tali elementi devono essere esplicitati:


- a) nella determinazione a contrarre;
- b) nel bando e nel disciplinare di gara (nelle procedure aperte e ristrette), nell'avviso pubblico sollecitatorio di manifestazioni d'interesse (nelle procedure negoziate), nonché nella lettera di invito (nelle procedure ristrette e negoziate);
- c) nei provvedimenti di aggiudicazione e nei provvedimenti di formalizzazione dell'affidamento diretto.

D.L. 77/21 (Semplificazioni 2) e PNNR

Il DL 77/21 s’inserisce nel quadro delle riforme degli appalti pubblici delineatosi negli ultimi anni, allo scopo di supportare e facilitare i processi di investimento.

Contiene, tra l’altro, previsioni innovative in materia di pari opportunità (di genere e generazionale) e di lavoro dei disabili (obblighi e misure premiali per chi partecipa alle gare).

Tali previsioni impongono un adeguamento della propria organizzazione (lato PA e lato Imprese), con approccio multidisciplinare



Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici (art.47 D.L. 77/21)

L'art. 47 del D.L. 77/21 inserisce misure volte a promuovere le pari opportunità, generazionali e di genere e l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e PNC.

Si tratta di misure applicabili sia nell'ambito degli appalti che delle concessioni, di importo superiore e inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Di seguito la sintesi delle novità di maggior rilievo.



1) Il rapporto sulla situazione del personale

Obbligo per gli OE di redigere il rapporto sulla situazione del personale ex art. 46 D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, da produrre, **a pena di esclusione** al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta. Tale rapporto viene redatto dalle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti (comma 2).

Gli OE che occupano un numero tra i 15 ed i 50 dipendenti, invece, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, devono consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (comma 3).

La violazione dell'obbligo determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola o in RTI per 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o parte con le risorse del PNRR o del PNC (comma 6).

I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-bis sono pubblicati sul profilo del committente ai sensi dell'art.29 d.lvo 50/16 e comunicati alla Presidenza del CdM ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale (comma 9).




2) Requisiti necessari e premiali dell'offerta

Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come **requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta**, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne (comma 4).

E' requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 68/99, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile che femminile (comma 4).

Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche (comma 7).



3) Ulteriori misure premiali

Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:

a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi della normativa vigente;


b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;

c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;


d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;

d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12.03.99 n.68;

e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 d.lvo 30 dicembre 2016 n.254.




Esempi di clausole (estratti dalle Linee guida di cui al dPCM 7 dicembre 2021)



<p>Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (par. 3 linee guida - art. 47, comma 3-bis).</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.</p> <p>La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con</p>
	<p>modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.</p>
<p>Rispetto degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (par. 4 linee guida - art. 47, comma 4)</p>	<p>Costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.</p>

Oggetto	Modello di clausola
<p>Rapporto sulla situazione del personale per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti (par. 3 linee guida - art. 47, comma 2)</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.</p>
<p>Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile per operatori economici che occupano un numero pari o inferiore a 50 dipendenti (par. 3 linee guida - art. 47, comma 3)</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.</p> <p>La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.</p>



Criterio di valutazione	Ipotesi di modalità di attribuzione del punteggio
Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente	Si = X p No = 0 p
Natura di cooperativa sociale dell'impresa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che le persone con disabilità impiegate siano almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa (al netto cioè delle altre categorie di lavoratori "svantaggiati" di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991).	> 50% = Y + X p > 30% = Y p < 30% = 0 p
Imprese o start-up di cui siano titolari persone con disabilità o di cui la maggioranza dei soci siano persone con disabilità o che abbiano persone con disabilità nel ruolo di presidente, amministratore delegato, direttore generale.	Si = X p No = 0 p
Impiego o assunzione di persone con disabilità in quota eccedente l'obbligo minimo di legge.	X p per ogni unità eccedente l'obbligo minimo di legge

Impiego o assunzione, anche nell'ambito della quota obbligatoria per legge, di persone con grado di invalidità pari o superiore all'80 per cento	X p per ogni unità con grado di invalidità pari o superiore all'80 per cento
Assenza di verbali di discriminazione di genere. Sarà valutata l'assenza, nei 3 anni antecedenti la data di presentazione dell'offerta, di verbali di conciliazione extragiudiziale per discriminazione di genere (artt. 37-41 del decreto legislativo n. 198 del 2006) con Ufficio Consigliera di parità.	Si = X p No = 0 p
Previsione nell'organico aziendale della figura del <i>disability manager</i>	Si = X p No = 0 p
Adozione di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro che prevedano:	Adozione di: meno di 4 strumenti = 0 p

<ul style="list-style-type: none"> • asilo nido aziendale /territoriale convenzionato inclusivo; • misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, <i>roll up</i>; • telelavoro o <i>Smart working</i>; • <i>part time</i>, aspettativa per motivi personali; • integrazione economica a congedi parentali; • <i>benefit</i> di cura per infanzia e anziani/disabili non autosufficienti e loro familiari; • sportello informativo su non discriminazione/pari opportunità/inclusione persone con disabilità; • forme di comunicazione esterna e interna o aziendale (<i>intranet</i>) accessibile; • formazione sui temi delle pari opportunità e non discriminazione e della inclusione delle persone con disabilità; • adesione a <i>network</i> territoriali per la parità; • identificazione di una figura aziendale per le politiche anti discriminatorie (es. <i>diversity manager</i>); • attuazione di accomodamenti ragionevoli finalizzati alla inclusione delle persone sorde (servizi-ponte) • Adozione di servizi di sicurezza sul lavoro specificamente rivolti alle persone con disabilità 	<p>fra 4 e 6 strumenti = Yp 7 o più strumenti = Xp</p> <p>Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota di esecuzione del servizio di ciascuna impresa del RTI</p>
Imprese o cooperative sociali il cui direttivo è costituito per la maggioranza da giovani tra i diciotto e i trentacinque anni	Si = X p No = 0 p

Imprese o start-up in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età inferiore ai 36 anni	Si = X p No = 0 p
Adozione di un <i>welfare</i> aziendale orientato a fornire sostegno ai giovani dipendenti attraverso i seguenti interventi:	Adozione di 3 interventi: Xp
<ul style="list-style-type: none"> • adozione di misure idonee a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; • adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con l'attivazione di percorsi formativi specifici per l'inserimento nel contesto aziendale delle nuove figure professionali e per l'aggiornamento costante delle risorse presenti; • adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con l'attivazione di corsi finalizzati a promuovere la 	<p>Adozione di 2 interventi: Yp</p> <p>Adozione di 1 intervento: Zp</p> <p>Adozione di 0 interventi: Op</p>
<p><i>cybersecurity</i>, l'acquisizione di <i>digital skills</i> e l'utilizzo consapevole e responsabile delle piattaforme digitali.</p> <p>Dimostrazione che la propria attività aziendale ha prodotto un beneficio specifico sui giovani di età inferiore a 36 anni. La valutazione dell'impatto generato deve essere prodotta utilizzando lo <i>standard</i> di valutazione esterno di cui all'Allegato n. 4 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 308.</p>	Si = X p No = 0 p

Esempi di clausole di premialità (estratti dalle Linee guida di cui al dPCM 7 dicembre 2021)


4) Le Linee guida Ministeriali

In attuazione dell'art.47 co.8 D.L.77/21 è stato adottato il Decreto della Presidenza del CdM – Dip. Pari Opportunità 7.12.21 (in GU 30.12.21, n. 309), recante «*Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*».

Tali Linee guida forniscono criteri applicativi alle stazioni appaltanti e agli OE sulla declinazione delle disposizioni di cui all'articolo 47, commi 4, 5 e 7, in relazione a:

- a) definizione della metodologia da utilizzare per definire la quota del 30 per cento delle assunzioni da destinare, rispettivamente, a occupazione giovanile e femminile;
- b) indicazione delle circostanze che rendono il ricorso all'inserimento di clausole di premialità o il rispetto della destinazione della quota del 30% alle nuove assunzioni giovanili e femminili, in tutto o in parte impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche e pertanto plausibile il ricorso alle deroghe previste dal comma 7 dell'articolo 47;
- c) indicazione esemplificativa e non esaustiva di alcune clausole di premialità che le stazioni appaltanti possono utilizzare per la predisposizione della documentazione di gara.





Criteri premiali per le PMI

L'art.47-quater D.L. 77/21 prevede la possibilità di inserire nei bandi di gara criteri premiali volti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta.

Quale limite, si prevede comunque la necessaria compatibilità con il diritto dell'UE e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Criteria premiali per l'uso del BIM

L'art.48 comma 6 D.L. 77/21 prevede la possibilità di inserire nei bandi di gara criteri premiali per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (leggi "BIM"), previsti all'articolo 23, comma 1, lettera h), del Codice dei Contratti Pubblici.



Proroga delle procedure speciali di affidamento dei contratti pubblici previste dal D.L. 76/20



L'art.51 del D.L. 77/21 ha prorogato dal 31.12.21 al 30.06.23 le disciplina speciale introdotta dal D.L. 76/20 per gli affidamenti sopra e sotto soglia.

Inoltre ha inserito alcune (invero limitate) modifiche alla disciplina originariamente prevista dal D.L. 76/20*

Tale disciplina interessa tutti gli affidamenti e non solo quelli finanziati in tutto o in parte con i fondi europei destinati al PNRR e al PNC.

* ai sensi dell'art.51 co.3 D.L. 77/21 tali modifiche si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del decreto.

Tabella procedure sotto-soglia a seguito del D.L. 77 del 2021 (in evidenza le modifiche rispetto al D.L. 76 del 2020)

Procedura fino al 30.06.23	Lavori	Servizi/Forniture	NOTE
Affidamento diretto	entro 150.000 euro	entro 139.000 euro (compresi servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione)	<p>In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione</p> <p>Pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione per gli affidamenti compresi superiori a 40.000 euro</p> <p>Possibilità di non richiedere la garanzia provvisoria: se richiesta è all'1%</p> <p>Aggiudicazione entro 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento</p> <p> Ipotesi responsabilità RUP</p>
Procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno 5 OE con confronto competitivo	tra 150.000 e 1.000.000 euro	tra 139.000 euro e le soglie dell'art.35 d.lvo 50/16 (compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione)	<p>Individuazione degli OE da invitare mediante indagine di mercato o ricorso a elenchi istituiti dalla SA</p> <p>Applicazione del principio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate</p> <p>Obbligo di pubblicazione dell'avviso di avvio della gara</p>
Procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno 10 OE con confronto competitivo	tra 1.000.001 euro e le soglie dell'art.35 d.lvo 50/16	NO	<p>Possibilità di introdurre criteri premiali per le PMI</p> <p>Possibilità di non richiedere la garanzia provvisoria: se richiesta è all'1%</p> <p>In caso di aggiud. al prezzo più basso, obbligo esclusione automatica con offerte ammesse ≥ 5</p> <p>Pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione</p> <p>Aggiudicazione entro 4 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento</p> <p> Ipotesi responsabilità RUP</p>

Il parere del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n.764 del 20.10.20 sugli affidamenti diretti previsti dal D.L. 76/20

Si rappresenta che per gli affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro per lavori e di importo inferiore a 75.000 per servizi, il d.l. semplificazioni ha previsto l'applicazione dell'affidamento diretto. L'affidamento diretto, in quanto tale, avviene sic et simpliciter e dunque non presuppone una particolare motivazione né, tanto meno, l'esperienza di indagini di mercato. Non è neppure prescritto l'obbligo di richiedere preventivi. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più "snelle" al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. Resta fermo che occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016. L'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l'intero decreto semplificazioni. Giova inoltre precisare che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione. Quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del proprio contraente diretto.

Il principio di rotazione

TAR Liguria, Sez. I, 06.12.21 n.1052

«Ciò posto, osserva il collegio come, secondo una costante giurisprudenza, la rotazione costituisca un riferimento normativo “inviolabile” del procedimento amministrativo di affidamento dei contratti sotto soglia, in quanto volto a favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, e così ad evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese e, quindi, di rendite di posizione in capo al gestore uscente (così, da ultimo, Cons. di St., V, 17.3.2021, n. 2292, e tutta la giurisprudenza ivi citata).

Più in particolare, è stato a più riprese chiarito che il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all'affidamento “immediatamente precedente” a quello di cui si tratti (Cons. di St., V, 27.4.20, n. 2655; T.A.R. Calabria, I, 11.3.21, n. 531), e che “non sono ostative all'applicazione del principio di rotazione, con conseguente divieto per il gestore uscente di essere invitato a concorrere per l'affidamento, le modalità con cui quello precedente gli è stato attribuito e le caratteristiche dello stesso, ivi compresa la durata” (Cons. di St., V, n. 2292/21, § 4.2.9; id., 2.7.20, n. 4252; id., 27.4.20, n. 2655, ove la precisazione che il principio di rotazione è inapplicabile soltanto nel caso di “sostanziale alterità qualitativa”, ovvero, più chiaramente, di diversa natura delle prestazioni oggetto del precedente e dell'attuale affidamento)».

Le «esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento»

PARERE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Codice
identificativo: 987
Data ricezione: 02/08/2021

Argomento: **Decreto Semplificazioni**

Oggetto: **Affidamento diretto - Richiesta comprova esperienze analoghe**

Quesito: Si richiede il parere di codesto Servizio in ordine alla modifica apportata in sede di conversione all'art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2016, avente ad oggetto la richiesta agli operatori economici di documentare "esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento" ai fini dell'affidamento diretto. Il riferimento è da intendersi al possesso di una particolare capacità tecnica ai sensi dell'art. 83 del Codice dei contratti? Riguarda tutti gli affidamenti diretti disposti dalla stazione appaltante di importo inferiore a 139.000,00 euro oppure la modifica è da riferirsi ai contratti di importo compreso tra i 75.000,00 e i 139.000,00 euro?

Risposta: In base a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lett. a) del decreto 77/2021, come modificato dalla legge 108/2021, occorre che i soggetti affidatari siano "in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento", comunque nel rispetto del principio di rotazione. Appare corretto il riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83, co.1 lett. c). La disposizione novella espressamente l'art. 1, comma 2 lett. a) del decreto 77/2021 e, dunque, per quanto riguarda i servizi, si applica a tutti gli affidamenti di importo compreso tra 0 e 139.000 euro.

La diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate

Si attribuisce alle stazioni appaltanti il compito di trovare il punto di equilibrio nella modalità di diversificazione territoriale che garantisca il rispetto del principio comunitario di non discriminazione.

Appare utile, sul punto, richiamare la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, del 18.10.19 n. 5290 nella quale si sancisce che: *«Non appare irragionevole la c.d. clausola di territorialità contenuta nel disciplinare di gara effettuata nell'ambito del MEPA laddove nel caso di specie l'ambito territoriale individuato dalla stazione appaltante non includa ambiti territoriali infra-comunali o comunque significativamente ristretti, bensì il territorio di tre regioni».*

Il principio di rotazione non va applicato come fosse una causa di esclusione ma va inteso come principio relativo, servente e strumentale a quello di tutela della concorrenza e deve, quindi, trovare applicazione nei limiti in cui non incida negativamente su quest'ultimo (Tar Lazio, II, 9 dicembre 2020, n. 13184)

Procedure speciali sottosoglia: obbligo o facoltà ?

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Parere n. 735 del 24/09/2020

Quesito: D.L. Semplificazioni. Ricorso a procedure ordinarie.

A seguito dell'entrata in vigore e successiva conversione in legge del D.L. 16/07/2020, n. 76, si chiede di conoscere: a) se le modalità di affidamento degli appalti in deroga all'art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, previste dall'art. 1, comma 2, del decreto, siano da intendersi come obbligatorie o come facoltative, residuando in quest'ultimo caso la facoltà per la stazione appaltante di fare comunque ricorso alle procedure ordinarie (procedure aperte); b) in caso di possibilità di ricorso alle procedure ordinarie, se a tali procedure siano applicabili le disposizioni derogatorie di cui ai commi 3 e 4 del prefato art. 1.

Risposta

Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive l'applicazione delle procedure enunciate all'art. 1, comma 2 del richiamato decreto. Non si tratta di una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e "semplificate", introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedurali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione. Con riferimento alla seconda domanda, si ritiene che i commi 3 e 4 dell'art. 1 si applichino laddove siano utilizzate le procedure previste al comma 2



T.A.R. Piemonte sez. I - Torino, 17/11/2020, n. 736

Il legislatore, assumendo che l'efficacia della spesa pubblica - declinata in questo caso in termini di maggiore rapidità della sua erogazione - possa rappresentare, in una congiuntura di particolare crisi economica, una forma di volano dell'economia, ha introdotto una disciplina emergenziale, temporanea e derogatoria del codice dei contratti, con scadenza al 31.12.2021, la quale privilegia forme di gara più snelle e modalità di gestione "meccanica" di alcuni passaggi (quali, nel caso che interessa, il giudizio di anomalia condotto con esclusione automatica delle offerte anomale). **Diversamente da quanto affermato in ricorso l'applicazione della disciplina emergenziale non è correlata nel testo di legge alle gare strettamente connesse all'emergenza sanitaria** (distinzione che, per altro, rischierebbe di indurre ulteriori complicazioni e contenziosi volti a "perimetrare" cosa si intenda per gare "connesse all'emergenza sanitaria") **ma più genericamente all'emergenza economica indotta dall'emergenza sanitaria, quindi senza distinzione di settori.** (...)

Pare al collegio che il tenore del comma 3 dell'art. 1 del d.l. n. 76/2020, già riportato, e secondo il quale "nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia", **non lasci margine di scelta alla stazione appaltante che in questo caso deve procedere all'esclusione automatica** (...)

Parte ricorrente assume in ogni caso che, ove anche dovesse ritenersi applicabile l'esclusione automatica prevista dal d.l. n. 76/2020, la stessa avrebbe dovuto essere enunciata e motivata negli atti di gara. Tale soluzione, oltre a non trovare riscontro nel dato letterale di legge, che pare piuttosto idonea, ove necessario, ad erointegrare la disciplina di gara, non risulterebbe nuovamente funzionale all'obiettivo di celerità delle procedure poiché inserirebbe una, ennesima, previsione di carattere facoltativo con onere di motivazione circa la scelta effettuata (esclusione automatica o meno) in un contesto di atti generali quali le leggi di gara, che fisiologicamente si presterebbe poi a contestazioni circa l'opportunità e/o la sufficiente giustificazione della scelta, con effetti nuovamente potenzialmente opposti al dichiarato fine di rendere celere ed automatico l'esito della procedura.]

Tabella procedure sopra-soglia a seguito del D.L. 77 del 2021 (in evidenza le modifiche rispetto al D.L. 76 del 2020)

Procedura fino al 30.06.23	NOTE
<p>Procedura aperta (art.60)</p> <p>Procedura ristretta (art.61)</p> <p>Procedura competitiva con negoziazione (previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge) (art.62)</p> <p>Dialogo competitivo (art.64)</p> <p>Anche settori speciali (artt.123-124)</p>	<p>Riduzione dei termini procedurali per ragioni d'urgenza (senza necessità di dare conto delle ragioni d'urgenza, che si considerano comunque sussistenti). Dunque:</p> <p>- per le procedure aperte le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara per la ricezione delle offerte (anziché 35 giorni);</p> <p>- per le procedure ristrette (e per le procedure competitive con negoziazione) le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a 15 giorni (anziché 30 giorni) dalla data di trasmissione del bando di gara; un termine di ricezione delle offerte non inferiore a 10 giorni (anziché 30 giorni) a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.</p> <p>Aggiudicazione entro 6 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento</p> <p> Ipotesi responsabilità RUP</p>
<p>Procedura negoziata (art.63)</p> <p>Anche settori speciali (art.125)</p>	<p>Può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.</p> <p>Aggiudicazione entro 6 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento</p> <p> Ipotesi responsabilità RUP</p>
<p>Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera</p>	
<p>Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati nei rispettivi siti internet istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016.</p>	

Nessuna proroga, invece, per l'art.2 co.4 D.L. 76/20

L'art.51 co.2 del D.L. 77/21 prevede espressamente che la proroga al 30.06.23 «***non si applica*** alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n.76 del 2020».

Si tratta della la disposizione secondo cui le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura concernenti **l'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche**, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, **operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale**, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto.

Tale espressa esclusione risulta coerente con l'intento del legislatore di consolidare un regime semplificato, ma non totalmente derogatorio; un simile approccio appare certamente orientato ad una maggiore della tutela della concorrenza.

Le novità relative alla fase esecutiva del contratto

Autorizzazione generalizzata dell'affidamento in via d'urgenza

Art.8 co.1 lett.a) D.L. 76/20 (*)

«E' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché' dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura»

(*) valido per tutti i contratti d'appalto fino al 30 giugno 2023

Le novità relative alla fase esecutiva del contratto

Rafforzamento del termine per la stipula del contratto

Art.32 co.8 d.lvo 50/2016, come modificato dall'art.4 co.1 D.L.70/20 (*)

*«Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione **deve avere luogo** entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, **purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate....».***

(*) valido per tutti i contratti d'appalto fino al 30 giugno 2023

Le novità relative alla fase esecutiva del contratto

Stabilità del contratto anche in caso di ricorso

Art.48 co.4 D.L. 77/21 (**)

«In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104».

Ciò significa che al soggetto ricorrente vittorioso avanti al TAR spetta esclusivamente una tutela risarcitoria e non il subentro nel contratto già concluso tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario.

() valido solo per i contratti PNRR e PNC**

Le novità relative alla fase esecutiva del contratto

Previsione di poteri sostitutivi in caso di inerzia

Art.50 co.2 D.L.77/21 (**)

«Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all'articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall'ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l'adozione delle determinazioni relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il responsabile o l'unità organizzativa di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n.241, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea».

() valido solo per i contratti PNRR e PNC**

Le novità relative alla fase esecutiva del contratto

Introduzione del premio di accelerazione

Art.50 co.4 D.L.77/21 (**)

«La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n.50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale».

() valido solo per i contratti PNRR e PNC**

Le novità relative alla fase esecutiva del contratto

Estensione al 31 dicembre 2022 dell'anticipazione al 30%

Art.207 comma 1 D.L.34/2020 (conv. in legge 77/20)

*«1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e **fino alla data del 31 dicembre 2022**, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.*

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore».

In riferimento ad alcuni chiarimenti interpretativi riguardanti le disposizioni di cui al presente articolo si veda la Circolare MIT n.112 in data 11 agosto 2020.

(*) modifica introdotta dall'art.3 co.4 D.L. 228/21 (cd. Decreto Milleproroghe) conv. in l. 15/22

Le novità relative alla fase esecutiva del contratto

Accelerazione pagamento acconti e saldi

Art.10 co.1 lett. e) legge 23.12.21 n.238

All'articolo 113-bis del d.lvo 50/2016, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto dal comma 1-quater.

1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.

1-sexies. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità»

Le novità in tema di subappalto introdotte dal D.L. 77/21 (c.d. decreto Semplificazioni-bis)

All'interno della complessa disciplina dei contratti pubblici, l'istituto giuridico del subappalto è probabilmente uno dei più problematici e lontani dalla definitiva stabilizzazione.

Le questioni dibattute sono molte e riguardano, solo per fare degli esempi, la quota massima subappaltabile, la distinzione tra subappalti e subcontratti, il sistema delle fatture quietanzate ovvero le ipotesi di pagamento diretto, il subappalto facoltativo contrapposto a quello necessario ai fini della partecipazione alla gara, l'indicazione della terna e la possibilità di sostituire il subappaltatore risultato privo dei requisiti.

Il nostro Legislatore, con una serie di norme intervenute in rapida successione negli ultimi mesi, ha risolto almeno una parte delle problematiche in tema di subappalto.

La quota massima subappaltabile:

problemi di compatibilità comunitaria

Come è noto, in Italia le limitazioni al subappalto sono risalenti nel tempo e sono state tradizionalmente giustificate appellandosi alle particolari condizioni del nostro Paese ed al rischio di infiltrazioni delle associazioni criminali.

Proprio in quest'ottica, il vecchio Codice dei contratti pubblici aveva previsto che il subappalto, nei lavori, non potesse superare il 30% dell'importo della categoria prevalente (art.118 d.lvo 163/06) ed in seguito il nuovo Codice ha confermato detto limite quantitativo, salvo stabilire che la quantificazione dovesse avvenire sull'importo complessivo del contratto, unificando così la disciplina dei lavori a quella degli appalti di servizi o forniture (art.105 d.lvo 50/16).

Ma tali vincoli hanno esposto la normativa italiana alle critiche dell'Unione Europea, le cui direttive in materia di contratti pubblici non contengono alcun limite alla possibilità di ricorrere al subappalto.

Così negli ultimi anni nei confronti dell'Italia sono state aperte procedure d'infrazione (infrazione 2018/2273) ed emesse sentenze della Corte di Giustizia (sentenze 26.09.19 in causa C-63/18 e 27.11.19 in causa C-402/18) che hanno chiamato il nostro Legislatore a riformare la disciplina giuridica del subappalto, al fine di renderla conforme ai superiori principi euro-unitari.

La quota massima subappaltabile:

la progressiva rincorsa del diritto europeo

Nella progressiva rincorsa del diritto europeo, la quota massima subappaltabile:

- dapprima è stata elevata al 40% dall'art.1 co.18 D.L. 32/19 (conv. in legge 55/19), anche se solo in via derogatoria fino al 30 giugno 2021;
- poi è stata elevata al 50% dall'art.49 co.1 lett. a) D.L. 77/21 (conv. in legge 108/21), per il periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 ottobre 2021;
- sempre il D.L. 77/21 ha inoltre stabilito che, a decorrere dal 1° novembre 2021^(*), fosse abrogato ogni limite percentuale in via definitiva ed anche per categorie di lavori c.d. “superspecialistiche” (art.49 co.2 D.L. 77/21);

(*) Cfr però, per applicazione retroattiva (in ragione dell'applicazione diretta della normativa UE), la giurisprudenza del Consiglio di Stato: ex multis n.4150 del 31.05.21 e n.689 del 01.02.22

La quota massima subappaltabile: *i vincoli residui*

Sarebbe erroneo ritenere che, per effetto della nuova norma, l'esecuzione del contratto possa essere interamente delegata al subappaltatore. Valgono, infatti, i seguenti limiti:

- *«A pena di nullità... il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera» (nuovo co.1 dell'art.105 d.lvo 50/16, novellato dall'art.49 D.L. 77/21);*
- *«Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n.190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del D.L. 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229» (nuovo co.2 dell'art.105 d.lvo 50/16, novellato dall'art.49 D.L. 77/21; cfr anche **parere MIT n.998/21**).*

L'accresciuta responsabilità del subappaltatore

Parallelamente all'abrogazione della quota massima subappaltabile, la nuova norma ha incrementato la responsabilità del subappaltatore nei confronti sia della Stazione appaltante che dei propri dipendenti. In particolare:

- *«Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto»* (nuovo co.8 dell'art.105 d.lvo 50/16, novellato dall'art.49 D.L. 77/21);
- *«Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale»* (nuovo co.14 dell'art.105 d.lvo 50/16, novellato dall'art.49 D.L. 77/21). **Dunque non sussiste più l'obbligo dell'appaltatore di praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. Con riferimento a tale nuova disposizione si veda il chiarimento fornito dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro n.1507 del 6 ottobre 2021.**

Le novità in tema di subappalto introdotte dalla legge 238/21 (c.d. legge europea)

Ulteriori novità in tema di subappalto sono state introdotte dall'art.10 l.n. 23.12.21 n.238, pubblicata sulla G.U. n.12 del 17.01.22 ed entrata in vigore il 01.02.22.

- Vengono ampliati gli incarichi di progettazione subappaltabili

All'art.31 co.8 d.lvo 50/16, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «*Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività*»;

- Viene definitivamente soppresso l'obbligo di indicare la terna di subappaltatori

Sono abrogati gli artt.105 co.6 d.lvo 50/16 (per gli appalti) e 174 co.2 (per le concessioni). Conseguentemente viene anche modificato il co.1 dell'art.80, laddove tra le cause di esclusione menzionava le vicende relative ai subappaltatori indicati nella terna

- Cade il divieto per l'offerente in una procedura di gara di essere subappaltatore di un altro offerente nella stessa procedura di gara

Viene abrogato l'art.105 co.4 lett. a) d.lvo 50/16

- Cade l'obbligo del concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei requisiti dell'art.80 (N.B. tale obbligo viene trasferito direttamente in capo al subappaltatore)

Viene abrogato l'art.105 co.4 lett. d) d.lvo 50/16 e integrata la lettera b)

Il Collegio Consultivo Tecnico (CCT)

(art.6 D.L.76/20, prorogato
fino al 30.06.23 e modificato
dall'art.51 D.L. 77/21)

- 1 – CCT obbligatorio e facoltativo
 - 2 – Composizione e nomina del CCT
 - 3 - Inosservanza delle determinazioni del CCT - conseguenze
 - 4 – Natura giuridica delle determinazioni del CCT
 - 5 – CCT antecedente o successivo all'esecuzione del contratto
 - 6 – Determinazione del compenso dei componenti il CCT
 - 7 – Le Linee Guida del MIMS (*)
 - 8 – DM MIMS n.23 del 01.02.22 recante «Istituzione dell'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici»
- (*) Linee guida emanate con decreto MIMS n.12 del 17.01.22 pubblicato sulla G.U.R.I. n.55 del 07.03.22

La revisione prezzi in materia di contratti pubblici

Differenze tra vecchio e nuovo Codice

Con il passaggio dal vecchio Codice (art.133 co.4 e 115 d.lvo 163/06) al nuovo Codice (art.106 co.1 lett.a d.lvo 50/16), il riconoscimento delle variazioni di prezzo sui singoli materiali da costruzione per effetto di circostanze eccezionali, non è più un istituto di carattere generale; viceversa la sua applicazione è rimessa alla presenza di «*clausole chiare, precise e inequivocabili... previste nei documenti di gara iniziali*».

La revisione prezzi in materia di contratti pubblici

Le novità introdotte dall'art.1-septies D.L.73/21

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi **nell'anno 2021**, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 **e il 31 marzo 2022**, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo **e nel secondo semestre dell'anno 2021**, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 **fino al 31 dicembre 2021** le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale **dei decreti** di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

(*) modifiche introdotte dall'art.1 co.398 della legge 30.12.21 n.234

()** Per compensazione primo semestre 2022 cfr. art.25 D.L. 01.03.22 n.17

La revisione prezzi in materia di contratti pubblici

Il decreto MIMS 11 novembre 2021

N.B.
Il D.M. è stato impugnato da ANCE e ASSISTAL con ricorso pendente innanzi al TAR del Lazio



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 11 novembre 2021.

Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

ALLEGATO I

MATERIALI DA COSTRUZIONE CON VARIAZIONE PERCENTUALE DEL PREZZO SUPERIORE ALL'8% VERIFICATESI NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2021 RISPETTO AL PREZZO MEDIO DELL'ANNO 2020

MATERIALI	Unità di misura	Prezzo medio 2020 [€]	Variazione % 1°sem. 2021 su 2020
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	Kg	0,59	43,80%
Rele elettrosaldati	Kg	0,59	44,21%
Laminati in acciaio profilati a freddo	Kg	0,81	48,05%
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate	Kg	0,77	59,37%
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	0,86	50,22%
Lamiere in acciaio zincate per lattineria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	1,77	45,33%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	3,19	70,43%
Chiavini e cadiote in ghisa sferoidale	Kg	2,10	22,55%
Gabbioni filo ferro zincato	Kg	2,38	16,66%
Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	Kg	0,84	39,21%
Binari ferroviari	Kg	1,02	31,20%
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali	Kg	1,69	35,63%
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	Kg	1,45	29,98%
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	2,14	23,09%
Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti	Kg	23,61	13,31%
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	Kg	5,47	20,41%
Tubazione in PVC rigido	Kg	3,95	21,51%
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	Kg	2,36	21,18%
Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici	Kg	1,64	35,51%
Fili di rame conduttori	Kg	7,82	32,98%
Profili in rame per lattineria (gronde, pluviali e relativi accessori) e lastre	Kg	4,49	17,04%
Tubi di rame per impianti idrosanitari	Kg	8,32	16,02%
Bitume	q	45,37	18,15%
Mattoni in laterizio forati	1000 pz	254,20	11,40%
Mattoni in laterizio pieni comuni	1000 pz	285,96	19,08%
Teegole in laterizio	cad.	0,54	12,20%
Pressa ad incasso	cad.	5,31	9,41%
Gruppo refrigeratore	cad.	35.341,28	9,76%
Radiatori in ghisa	Kg	39,88	17,54%
Radiatori in alluminio	Kg	24,39	6,14%
Vetrocamera mm 4/6/4	mq	31,58	14,73%
Legname per infissi	mc	496,70	21,84%
Legname abete sottomisura	mc	263,99	43,77%
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	1,85	19,21%
Geotessile tessuto non tessuto	mq	1,58	13,13%
Membrana impermeabilizzante bituminosa	mq	5,98	10,04%

MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI	Unità di misura	2020		2021		2022		2023		2024	
		Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2022	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2023	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2024	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2025
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	kg	0,59	43,80%	0,86	44,21%	1,02	45,33%	1,18	46,45%	1,34	47,57%
Rele elettrosaldati	kg	0,59	44,21%	0,81	45,33%	0,97	46,45%	1,13	47,57%	1,29	48,69%
Laminati in acciaio profilati a freddo	kg	0,81	48,05%	1,07	49,17%	1,23	50,29%	1,39	51,41%	1,55	52,53%
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate	kg	0,77	59,37%	1,03	60,49%	1,19	61,61%	1,35	62,73%	1,51	63,85%
Lamiere in acciaio "Corten"	kg	0,86	50,22%	1,12	51,34%	1,28	52,46%	1,44	53,58%	1,60	54,70%
Lamiere in acciaio zincate per lattineria (gronde, pluviali e relativi accessori)	kg	1,77	45,33%	2,03	46,45%	2,19	47,57%	2,35	48,69%	2,51	49,81%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	kg	3,19	70,43%	3,45	71,55%	3,71	72,67%	3,97	73,79%	4,23	74,91%
Chiavini e cadiote in ghisa sferoidale	kg	2,10	22,55%	2,26	23,67%	2,42	24,79%	2,58	25,91%	2,74	27,03%
Gabbioni filo ferro zincato	kg	2,38	16,66%	2,54	17,78%	2,70	18,90%	2,86	20,02%	3,02	21,14%
Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	kg	0,84	39,21%	1,00	40,33%	1,16	41,45%	1,32	42,57%	1,48	43,69%
Binari ferroviari	kg	1,02	31,20%	1,18	32,32%	1,34	33,44%	1,50	34,56%	1,66	35,68%
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali	kg	1,69	35,63%	1,85	36,75%	2,01	37,87%	2,17	38,99%	2,33	40,11%
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	kg	1,45	29,98%	1,61	31,10%	1,77	32,22%	1,93	33,34%	2,09	34,46%
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	kg	2,14	23,09%	2,30	24,21%	2,46	25,33%	2,62	26,45%	2,78	27,57%
Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti	kg	23,61	13,31%	26,19	14,43%	28,77	15,55%	31,35	16,67%	33,93	17,79%
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	kg	5,47	20,41%	6,03	21,53%	6,59	22,65%	7,15	23,77%	7,71	24,89%
Tubazione in PVC rigido	kg	3,95	21,51%	4,31	22,63%	4,67	23,75%	5,03	24,87%	5,39	26,01%
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	kg	2,36	21,18%	2,52	22,30%	2,68	23,42%	2,84	24,54%	3,00	25,68%
Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici	kg	1,64	35,51%	1,80	36,63%	1,96	37,75%	2,12	38,87%	2,28	40,01%
Fili di rame conduttori	kg	7,82	32,98%	8,38	34,10%	8,94	35,22%	9,50	36,34%	10,06	37,46%
Profili in rame per lattineria (gronde, pluviali e relativi accessori) e lastre	kg	4,49	17,04%	4,85	18,16%	5,21	19,28%	5,57	20,40%	5,93	21,52%
Tubi di rame per impianti idrosanitari	kg	8,32	16,02%	8,68	17,14%	9,04	18,26%	9,40	19,38%	9,76	20,50%
Bitume	q	45,37	18,15%	53,25	19,27%	61,13	20,39%	69,01	21,51%	76,89	22,63%
Mattoni in laterizio forati	1000 pz	254,20	11,40%	280,08	12,52%	305,96	13,64%	331,84	14,76%	357,72	15,88%
Mattoni in laterizio pieni comuni	1000 pz	285,96	19,08%	311,84	20,20%	337,72	21,32%	363,60	22,54%	389,48	23,78%
Teegole in laterizio	cad.	0,54	12,20%	0,60	13,32%	0,66	14,44%	0,72	15,56%	0,78	16,68%
Pressa ad incasso	cad.	5,31	9,41%	5,77	10,53%	6,23	11,65%	6,69	12,77%	7,15	13,89%
Gruppo refrigeratore	cad.	35.341,28	9,76%	38.929,44	10,88%	42.517,60	12,00%	46.105,76	13,12%	49.693,92	14,24%
Radiatori in ghisa	kg	39,88	17,54%	46,45	18,66%	53,02	19,78%	59,59	20,90%	66,16	22,02%
Radiatori in alluminio	kg	24,39	6,14%	25,96	7,26%	27,53	8,38%	29,10	9,50%	30,67	10,62%
Vetrocamera mm 4/6/4	mq	31,58	14,73%	36,17	15,85%	40,76	16,97%	45,35	18,09%	49,94	19,21%
Legname per infissi	mc	496,70	21,84%	608,16	22,96%	719,62	24,08%	831,08	25,20%	942,54	26,32%
Legname abete sottomisura	mc	263,99	43,77%	324,79	44,89%	385,59	46,01%	446,39	47,13%	507,19	48,25%
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	kg	1,85	19,21%	2,21	20,33%	2,57	21,45%	2,93	22,57%	3,29	23,69%
Geotessile tessuto non tessuto	mq	1,58	13,13%	1,74	14,25%	1,90	15,37%	2,06	16,49%	2,22	17,61%
Membrana impermeabilizzante bituminosa	mq	5,98	10,04%	6,54	11,16%	7,10	12,28%	7,66	13,40%	8,22	14,52%

Nota:
 Qualora la variazione % sia inferiore al 10% o in diminuzione, non spetta alcuna compensazione.

La revisione prezzi in materia di contratti pubblici

Individuazione delle somme necessarie alla compensazione

Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti.

In caso di insufficienza delle risorse di cui sopra, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità stabilite da apposito decreto del MIMS, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.

A tali adempimenti il MIMS ha provveduto con il decreto 30 settembre 2021, recante *«Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»*, pubblicato in GU n.258 del 28-10-2021.

Le ultime novità in tema di revisione prezzi e caro materiali

Il decreto Sostegni-ter (art.29 D.L. 27 gennaio 2022 n.4)

Fino al 31 dicembre 2023, per le gare bandite successivamente alla pubblicazione del Decreto:

a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106 comma 1 lettera a) primo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;

b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a) quarto periodo, del decreto legislativo n.50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Le ultime novità in tema di Prezzari regionali

Il decreto Sostegni-ter (art.29 D.L. 27 gennaio 2022 n.4)

➤ **Art.23 co.16 d.lvo 50/16**

«Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate»

➤ **Comunicato Presidente ANAC 17 febbraio 2021**

«Si invitano, pertanto, le Regioni a provvedere in modo tempestivo alle indicazioni della norma sopra richiamata, al fine di consentire alle stazioni appaltanti, tenute a determinare l'importo delle lavorazioni in aderenza alle indicazioni dei prezzari regionali, di definire il computo metrico sulla base di prezzi aggiornati al reale andamento del mercato, nonché di evitare l'attivazione del potere sostitutivo attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»

➤ **Art.29 co.11 e 12 D.L. 27 gennaio 2022 n.4**

«11. Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, d.lvo 50/16, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo.

12. Al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato, entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica, nonché previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell'art.3 d.lvo 28 agosto 1997, n.281, sono approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari».

Effetto rincari, ecco le prime gare sottocosto deserte o con un'offerta

L'allarme delle imprese
Alcune recenti gare Anas e Rfi ma anche metropolitane e scuole di appalti locali

ROMA

Letere, diffide, richieste di annullare le gare. Ormai siamo oltre l'allarme e le imprese sono passate all'azione contro gare sottocosto del 15 o 20 per cento, con punte del 30%. Queste gare (Pnr o no) si moltiplicano un po' ovunque, con il risultato di desertificare le offerte, con la presenza, spesso, di una o due imprese in gara. In questi casi le aggiudicazioni - quando avvengono - sono legittime sul piano formale ma molto discutibili sul piano concorrenziale. Richiedono almeno un supplemento di indagine della stazione appaltante sulla solidità dell'impresa e sui prezzi (con ribasso) proposti. Vediamo alcuni recenti casi di gare sottocosto.

La gara Rfi di fine dicembre 2021 per la progettazione esecutiva e lavori di raddoppio della tratta Termoli-Ribalta (437,3 milioni) è stimata da Ance il 15-20% sottocosto per i rincari di fondo d'armatura, fondazioni speciali in cemento, acciaio per travi di ponte. Una sola offerta. Anche per la tratta Rfi Alcamo diramazione-Trapani, che l'Ance stima del 12% sottocosto per un disallineamento su tondino per cemento armato e calcestruzzo, si è presentata una sola impresa.

L'appalto Anas di fine dicembre 2021, il lotto 9 da 145 milioni della Grosseto-Siena, è stimato sottocosto di almeno il 10% per gli scostamenti dell'or-

dine del 35% su calcestruzzo, acciaio in barre e carpenteria metallica. Due offerte da consorzi stabili.

Non sono solo Rfi e Anas a dover aggiornare i prezzi (quello di Rfi dovrebbe arrivare a ore, dando soluzione al problema). Per la Metropolitana di Bologna pure due sole offerte, mentre sono andate deserte le gare della provincia di Lucca di dicembre per il Liceo scientifico Vallisneri (6,2 milioni) e l'Istituto Tecnico Economico Carrara (6,7 milioni), mentre per l'Istituto tecnico Ferrari (468 mila euro) c'è stata una sola offerta.

«Alla gara per la Grosseto-Fano - dice l'amministratore delegato di Ircop, Antonio Ciucci - non abbiamo partecipato dopo aver svolto una dettagliata analisi dei prezzi che ci segnalava per una decina di voci più significative relative a calcestruzzi, acciaio e carpenteria metallica un costo per i soli materiali di 46 milioni a fronte di un costo stimato in base d'asta di 34 milioni: 35% di differenza».

«Non abbiamo partecipato alla gara per la Trapani-Milo - dice Gaetano Vecchio, direttore generale della Cosedil - perché non sarebbe stato serio, con un sottocosto da noi stimato del 20%. Mi auguro che Rfi non aggiudichi perché sono pronto a scommettere che questa opera fra due anni non sarà ancora partita».

Michele Pizzarotti, vicepresidente della Pizzarotti: «C'è un tema di fondo - dice - che fa capire la situazione nella

quale versa il settore: è da trent'anni che non è prevista la revisione prezzi nei contratti. A oggi, con riferimento al primo semestre del 2021, l'ammontare complessivo riconosciuto è pari al 35% rispetto agli aumenti reali delle voci di prezzo principali. Nel secondo semestre 2021 abbiamo assistito a ulteriori incrementi generati dal rincaro di energia, cemento e calcestruzzo che chiediamo vengano inclusi nel prossimo conteggio. Le gare recenti sono mediamente sottostimate di oltre il 20%. È impensabile andare avanti in questo modo, il settore non reggerebbe più».

—G.Sa.

IN REDAZIONE: MERVATO

L'Ance scrive a Draghi: «Con le gare sottocosto bloccati i lavori Pnrr»

L'allarme dei costruttori

Lettera di Buia al premier
e a Giovannini: insufficienti
le misure approvate

«Naturalmente, vista la materia, ho informato della questione, oltre alle principali stazioni appaltanti, anche il Presidente Draghi». Con questa chiosa inusuale e un po' ruvida, si conclude la lettera che il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, ha scritto al ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, tornando sulla questione dell'impatto devastante del caro materiali sul settore dell'edilizia. Una lettera praticamente gemella è stata inviata al premier Mario Draghi e alle principali stazioni appaltanti, a partire da Rfi e Anci che sono in prima linea nell'attuazione del Pnrr.

Buia non si limita a ricordare come le misure finora adottate per compensare il rincaro dei costi sui cantieri in corso siano «insufficienti». In questa lettera Buia cambia proprio scena e si concentra non sui cantieri in corso, ma sulle opere - soprattutto quelle del Pnrr - che ancora devono partire. E mette il dito nella piaga dei prezzari non aggiornati, che producono capitolati e bandi di gara con base d'asta largamente sotto-stimata rispetto alla realtà dei prezzi correnti.

«È inaccettabile la prospettiva

di gare sottocosto», dice il presidente dell'Ance e il rischio è il blocco delle opere Pnrr prima ancora che partano i cantieri.

Questo vale per le gare bandite recentemente e per quelle programmate per il 2022. «In assenza di un adeguamento dei prezzari e degli importi a base d'asta - scrive Buia - verranno compromesse non solo la possibilità di formulare offerte congrue e di conseguenza la possibilità di partecipazione alle gare da parte di molte imprese, ma soprattutto quella di garantire un regolare avanzamento delle opere da realizzare e quindi il rispetto dei cronoprogrammi oggi stabiliti».

L'Ance propone quindi, anche alle singole stazioni appaltanti, di ritirare bandi di gara formulati sui vecchi prezzari e di adeguare gli importi a base d'asta. Più che una norma di legge, i costruttori sembrano chiedere alle singole stazioni appaltanti, che poi pagheranno un prezzo enorme di eventuali ritardi del Pnrr, di svolgere al meglio il proprio lavoro, utilizzando tutti gli strumenti a loro disposizione per adeguare i prezzi e le basi d'asta, evitando di creare situazioni che si scontrino con la realtà dei fat-

ti. Un ruolo può averlo il ministro delle Infrastrutture - sembra questo l'auspicio dell'Ance - con un atto di indirizzo o con linee guida che incoraggino le stazioni appaltanti ad andare in questa direzione.

I costruttori rilanciano poi il tema della clausola per la revisione prezzi, che - dicono - andrebbe prevista in modo strutturale, «sul modello di quella adottata in altri Paesi europei, che garantisca l'equilibrio contrattuale, prevedendo adeguamenti al rialzo e al ribasso secondo i movimenti dei materiali».

Anche in questo caso, le stazioni appaltanti possono prevedere la revisione prezzi nei loro bandi perché prevista dal codice degli appalti. E anche in questo caso l'Ance chiede a Giovannini un intervento per definire un orientamento che sia capace di superare le resistenze delle stazioni appaltanti ad applicare norme che consentirebbero di dare al mercato minori rigidità.

—G.Sa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lettera del Presidente dell'ANAC al Governo e al Parlamento

“L’obiettivo dell’Autorità è quello di stabilire meccanismi che consentano di riguadagnare un equilibrio contrattuale, adeguando un aumento dei valori negli appalti per tenere conto dei costi reali. Se non lo si fa: o le gare vanno deserte, o partecipa solo chi poi chiederà varianti con aumento dei prezzi, oppure la prestazione non viene adempiuta”, dichiara il Presidente di Anac **Giuseppe Busia**. “In questo momento non dobbiamo guardare al risparmio immediato, ma riconoscere che bisogna avere clausole di **adeguamento dei prezzi** che tengano conto dei costi reali, indicizzando i valori inseriti nel bando di gara. Altrimenti rischiamo di vanificare lo sforzo del Pnrr, perché le gare di appalto andranno deserte, o favoriranno i “furbetti” che punteranno subito dopo l’aggiudicazione a varianti per l’aumento dei prezzi. Molto meglio stabilire dei meccanismi trasparenti e sicuri di indicizzazione, così da favorire un’autentica libera concorrenza e apertura al mercato plurale, e serietà in chi si aggiudica l’appalto”.

“Risulta quindi imprescindibile l’individuazione normativa della percentuale di scostamento, oltre che delle modalità operative e dei limiti della compensazione”.